

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il personale scolastico**

**Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III**

Roma, 10 giugno 2009

**Oggetto:** Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.

**PERSONALE ATA**

1) L'art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni, come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovandosi della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l'autorizzazione. Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall'art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

**PERSONALE DOCENTE**

2) L'art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per

quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell'11 luglio 2007. Nei casi di **operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto** al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione. **Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF.**

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il personale scolastico**  
**Uff. III**

**Prot. n. AOODGPER 9038**

Roma, 17 giugno 2009

Destinatari

**Oggetto:** Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.

A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.AOODGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) " Personale docente" della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale

f.to. IL DIRETTORE GENERALE  
Luciano Chiappetta

**Destinatari:**

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
LORO SEDI